COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

Prot. n. 4880

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'ORTO
CIG: 7497635C1F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/VICESEGRETARIO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale di Sarcedo intende procedere all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo polivalente "Enrico e Riccardo Dell'Orto" di Via Gen. Dalla Chiesa.

ENTE APPALTANTE

Comune di Sarcedo – Via Roma n. 17 – 36030 Sarcedo - P.i. 00266420249 - PEC: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Affidamento di concessioni ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "nuovo codice dei contratti", nello specifico Parte III.

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

La struttura sportiva polivalente oggetto del presente avviso è sita in Sarcedo in Via Gen. Dalla Chiesa n.47 costituita da:

1. palestra comunale, composta da campo da gioco, spogliatoi, bar, salette, anfiteatro, corridoi e quant'altro facente parte dell'immobile;
2. campi da tennis/calcetto;
3. aree scoperte pertinenti gli impianti di cui ai punti precedenti.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento consiste nella gestione dell'impianto sportivo polivalente Dell'Orto con annesso bar tramite concessione e secondo gli obblighi, le modalità, le indicazioni e **le *condizioni specificate e dettagliate nello schema di contratto di concessione allegato A).***

VALORE E CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

Il valore annuo della concessione, sulla base dei bilanci degli ultimi due anni di gestione, è di circa € 114.000,00 per un importo complessivo di € 912.000,00 (riferito ai 6 anni + 2 di possibile rinnovo).
Il corrispettivo per la gestione del concessionario per la conduzione della struttura sportiva polivalente e lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione è costituito da:
-entrate derivanti dalle tariffe d'uso, dall'organizzazione di corsi ed attività sportive in genere;
-proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva sulle strutture;
-proventi derivante dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni all'interno della struttura sottoposte a disposizioni contrattuali;

- eventuali proventi derivanti dalla gestione del punto di ristoro della struttura.

Il valore annuo della concessione comprende il valore del canone annuo che il concessionario verserà all'Ente e che viene fissato in **€ 11.201,00** (oltre all'Iva di competenza). Tale canone sarà soggetto al rialzo in sede di gara.

DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della Concessione di cui all'oggetto ha la durata di sei stagioni sportive riferite all'anno 2018(1 settembre) /2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (31 agosto). Potrà essere rinnovata per ulteriori 2 (due anni) con provvedimento espresso dell'amministrazione comunale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente manifestazione d'interesse è rivolta agli operatori economici (art. 45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) essere iscritti alla CCIAA per almeno una delle seguenti attività principali: gestione impianti sportivi, gestione impianti sportivi polivalenti, gestione palestre;
3) avere svolto con esito positivo per almeno 3 anni consecutivi la gestione d'impianti sportivi (indicati al punto 2.) a rilevanza economica nel periodo 1 settembre 2011/31 agosto 2017 i cui servizi di gestione sono dettagliati nello schema di contratto di concessione;
4) non avere debiti e/o contenziosi pendenti con il Comune di Sarcedo.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In sede di successiva procedura di gara, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ossia sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I soggetti interessati ad essere invitati devono fare pervenire la richiesta entro e non oltre il giorno **1 giugno 2018 ore 12:30 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)** all'indirizzo sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net. La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall'amministrazione ***allegato B)*** al presente avviso, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato.

La candidatura è ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione ove l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Tutti gli operatori economici che avranno presentato le manifestazioni d'interesse, nel termine e con le modalità indicate nel presente avviso, saranno invitati alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di secondo le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L'amministrazione potrà procedere anche nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione d'interesse. Qualora pervengano un numero di manifestazione d'interesse inferiore

a 5, l'ente si riserva la facoltà d'individuare ulteriori soggetti fino al raggiungimento di 5 operatori, individuati sulla base di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, pubblicato all'albo pretorio dell'amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale www.comune.sarcedo.vi.it e nella sezione "amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti", è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione.
Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare all'amministrazione la disponibilità di essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce in alcun modo un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..
L'amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento della concessione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Nadia Chiappini. Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'area predetta tel 0445 1856900/905.

Sarcedo 18/5/2018

Il responsabile dell'area amm.va
f.to Dott.ssa Nadia Chiappini

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

ALLEGATO B)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'ORTO

Spett.le Comune di Sarcedo
Ufficio segreteria
Via Roma n. 17
36030 SARCEDO

Pec: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ in via _____ n. ___

cap. _____ città _____

c.f. _____ partita IVA _____

tel. _____ fax _____

mail _____ pec _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze, delle sanzioni penali stabilite dall'art. 496 del c.p. combinato con l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi Dell'Orto

e DICHIARA

- di avere preso visione di tutti i requisiti previsti nell'avviso esplorativo prot.n.4880 del 18.5.2018 di cui dovrà essere in possesso al momento della presentazione dell'offerta;
- di non avere debiti e/o contenziosi pendenti con il Comune di Sarcedo;
- di accettare tutte le condizioni previste nel medesimo avviso e nella bozza di contratto di concessione ad esso allegato.

Data Firma

REP. N. _____

Allegato alla deliberazione di G.C. n. ___ del _____

REPUBBLICA ITALIANA – COMUNE DI SARCEDO (VI)

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE "ENRICO E RICCARDO DELL'ORTO" DI VIA GENERALE DALLA CHIESA.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede Municipale del Comune di Sarcedo, sita in via Roma, avanti a me _____, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ex art. 97, comma quarto, del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) sono comparsi i signori:

1) Comune di Sarcedo (VI) codice fiscale n. 00266420249, con sede in 36030 Sarcedo (VI) via Roma, 17, qui rappresentato da _____, nato a _____ (__) il _____, il quale dichiara d'intervenire non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarcedo (che in quest'atto rappresenta) e qui domiciliato per la carica che ricopre, in qualità di Responsabile Area, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, degli artt. 50, 107 e 109 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) e del Decreto sindacale n. ___ del _____.

2) _____ nato a _____, il _____, residente in _____, n. __, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, via _____, n. _____, partita iva/codice fiscale _____,

comparenti dei quali io segretario sono certo.

Le parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

Premesso che

- con delibera di Giunta Municipale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del presente contratto per la gestione degli impianti sportivi "Enrico e Riccardo dell'Orto", di Via Gen. Dalla Chiesa con i suoi allegati;
- con Determinazione Area ..... .
- (*inserimenti, richiami, citazioni varie ed allegati a cura, e discrezione, del Segretario comunale, in tutto il testo*) .....

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1 – Il Comune di Sarcedo (d'ora in avanti anche "Comune" o "concedente") come sopra meglio generalizzato e rappresentato, affida al _____ (d'ora in avanti

anche "concessionario" o "ditta") come sopra meglio generalizzata e rappresentata, la gestione dell'impianto sportivo "Enrico e Riccardo dell'Orto", di Via Gen. Dalla Chiesa, alle condizioni di seguito riportate.

2 – Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dell'intero complesso sportivo denominato "Impianto polivalente Enrico e Riccardo dell'Orto" sito in via G. Dalla Chiesa, comprendente:

a) nuova palestra comunale, composta da campo da gioco, spogliatoi, bar, salette, anfiteatro, corridoi e quant'altro facente parte dell'immobile;

b) campi da tennis/calcetto;

c) aree scoperte pertinenti agli impianti di cui alle lett. *a), b)* precedenti;

3 – Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, descritti nel verbale di consegna redatto fra le parti in data _____

4 – Fa parte del presente contratto **l'allegato sub 1)** (denominato "Utilizzo della Palestra") della sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ che le parti dichiarano di ben conoscere.

5 – Il presente contratto di servizio ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01 settembre 2018 fino al 31 agosto 2024, con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 2 (due) con provvedimento espresso di rinnovo dell'amministrazione. Il Comune si riserva il diritto – che costituisce obbligo per il concessionario – di prorogare l'affidamento per il periodo necessario all'espletamento della nuova procedura. La proroga avviene agli stessi patti, norme e condizioni di cui al presente contratto, senza che il concessionario possa rifiutarsi o eccepire alcunché o avanzare pretesa o diritto di sorta.

6 – L'eventuale recesso del concessionario, anteriore alla scadenza naturale del contratto, determina l'applicazione di una penale a carico del concessionario medesimo pari ad euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57). Il recesso anticipato predetto deve essere comunicato con preavviso di almeno 8 (otto) mesi. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione di un'ulteriore penale (oltre a quella di cui sopra) di euro 5.164,57 (cinquemilacento sessantaquattro/57) a carico dell'inadempiente.

7 – Eventuali variazioni allo stato dei beni immobili e mobili saranno oggetto di successive integrazioni del verbale originario.

8 – La concessione qui intesa comprende ogni operazione di competenza amministrativa, tecnica,

economica e produttiva necessaria al buon funzionamento della struttura.

9 – Il concessionario, previo assenso del Comune, può a propria cura e spese aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti in gestione.

10 – Il Comune può in qualsiasi momento, senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti devono essere consegnati al concessionario nelle forme di cui al 3° comma del presente articolo.

11 – Nel caso in cui vengano effettuati lavori di miglioramento funzionale e di straordinaria manutenzione degli immobili concessi in gestione che arrechino un accertato aumento di utilizzabilità degli impianti, il Comune si riserva di richiedere al concessionario, a partire dall'anno successivo a quello in cui sono stati ultimati i lavori, un rimborso forfettario annuo.

Tale rimborso sarà determinato di comune accordo fra le parti, proporzionalmente al maggior reddito derivante dall'accertato aumento di utilizzabilità degli impianti.

12 – In nessun caso è consentita la cessione, anche parziale, ad altri del presente contratto di servizio, pena la sua immediata decadenza e l'applicazione delle penali di cui sopra, fatto salvo per il locale destinato a bar previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

13 – Per ciascun anno, il concessionario è tenuto a versare al Comune il canone annuo pari ad euro _____ (_____/00) + iva al 22% [N.B. QUI SARÀ INSERITO IL CANONE ANNUO COME DERIVANTE DALL'OFFERTA] in due rate semestrali, la prima entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno. L'importo annuo predetto – con decorrenza dal secondo anno di vigenza del presente contratto – potrà essere soggetto agli aggiornamenti ISTAT con applicazione dell'indice di riferimento per le famiglie e gli operai al 31 Agosto di ogni anno.

14 – Per l'anno 2018 il versamento viene effettuato entro il 31 ottobre.

15 – E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione degli impianti diversa da quella prevista dal presente contratto o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo. La realizzazione delle opere dovrà essere conforme al progetto eventualmente proposto; eventuali modifiche, successive agli interventi oggetto della presente gara, tese al miglioramento della struttura e del servizio, dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto dal Comune nonché avvenire nel rispetto di quanto ancora di seguito specificato in materia. Ogni miglioria, non preventivamente autorizzata, sarà a beneficio del Comune senza diritto ad alcun risarcimento o ristoro o rimborso.

ART. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE

1 – Tutti gli impianti attrezzature od arredi esistenti nel complesso oggetto del contratto, salvo espresse esclusioni, sono finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività sportive e collaterali:

a) attività sportive per le quali l'impianto sia stato omologato dalle singole federazioni sportive;

b) attività ginnico sportive;

c) manifestazioni culturali, di spettacolo, congressi, convegni ed altre comunque compatibili con la struttura e con la sua funzione socio – educativa;

2 – Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di ottenere in proprio le agibilità, autorizzazioni, abilitazioni, licenze ed atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

3 – Nel caso di utilizzo dell'impianto polivalente per le manifestazioni di cui al punto 1, lett. *c)* del presente articolo, il concessionario dovrà, di norma almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, inviare richiesta scritta di autorizzazione al Comune il quale si pronuncerà entro 10 (dieci) giorni. La mancata adozione di apposito provvedimento nel termine suindicato sarà da intendere quale silenzio–assenso.

ART. 3 – GARANZIE

1 – Il concessionario risponde dei danni da chiunque – e comunque – causati agli immobili, impianti attrezzature ed arredi dell'intero impianto polivalente, nel periodo di vigenza del presente contratto di servizio.

2 – Al termine della concessione si procederà, secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente contratto, a cura dell'Ufficio tecnico comunale ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

3 – A garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, il concessionario ha prestato garanzia, cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n. _____, per l'importo di euro _____ (_____/00) stipulata con .... La fidejussione potrà essere svincolata solamente con apposita liberatoria del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto o irregolare adempimento e per le violazioni al contratto, per il risarcimento degli eventuali danni e per la copertura degli oneri per i nuovi contratti stipulati a seguito di risoluzione del contratto. Nel caso d'inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del

debitore principale. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima fino all'originario importo, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di mancato reintegro nei modi e nei termini disposti dal Comune, il Comune medesimo potrà – a proprio insindacabile giudizio – disporre la revoca dell'affidamento, con il definitivo incameramento della cauzione, salva la risarcibilità del maggior danno e salva ogni e qualsivoglia azione giudiziaria.

4 – Relativamente alla copertura assicurativa degli immobili e dei beni mobili oggetto del presente atto, le parti convengono che la titolarità delle polizze incendio e furto rimanga in capo al Comune.

5 – Per tutta la durata del contratto di servizio il concessionario è considerato a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale.

ART. 4 – MODALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE

1 – La gestione della concessione deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico, con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti potranno emanare nelle materie indicate.

2 – La gestione della concessione non può essere sospesa od abbandonata per alcuna causa senza il preventivo consenso del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3 – Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con il presente contratto, dovrà garantire un'efficiente organizzazione ed in particolare:

- il servizio di apertura e chiusura dell'impianto polivalente
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- la riscossione delle tariffe previste dall'art 8.1, le quali dovranno essere esposte in modo da assicurarne idonea pubblicità;
- il rispetto del calendario e delle attività programmate e dell'orario;
- la garanzia della presenza di personale idoneo e sufficiente durante l'utilizzo della struttura, in relazione all'attività programmata. Tale personale, purché rispondente alle predette caratteristiche, potrà anche appartenere al volontariato sportivo;
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici,

ecc.);

- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di manutenzione delle aree a verde nonché la pulizia giornaliera di tutte le aree coperte e scoperte dell'impianto polivalente oggetto di concessione;
- l'intervento per l'eventuale sgombero neve degli ingressi pubblico, dei viali di servizio e del marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'avvio con massimo tempismo di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata di competenza;
- la verifica dello stato di conservazione fisico funzionale dell'intero complesso oggetto del contratto segnalando tempestivamente al Comune gli interventi straordinari necessari rilevabili, i correttivi e i dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- ogni altro adempimento connesso all'utilizzo dell'impianto polivalente.

4 – In caso di lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del complesso il concessionario non potrà vantare alcun diritto d'indennizzo o simile nei confronti del concedente per gli eventuali mancati introiti.

ART. 5 – ONERI

1 – Il concessionario sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno ai beni di proprietà del concedente.

2 – Relativamente alla gestione degli impianti di cui al presente contratto di servizio, il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune copia completa del bilancio d'esercizio – relativo a ciascun anno solare – entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, dalla data della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio stesso e, comunque, entro il 31 luglio di ciascun anno. Contestualmente al bilancio, deve essere trasmessa in Comune anche una relazione annuale sull'andamento della gestione (comprensiva dell'attività di manutenzione degli impianti) contenente un resoconto dell'attività svolta e le tariffe applicate di propria competenza.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMESSE

1 – Ogni incombenza, obbligo ed onere (escluso solo quello della pubblicizzazione delle manifestazioni riferite alle attività che fanno capo ai promotori e tutto ciò che le condizioni di accesso agli impianti riferiscono agli utilizzatori) relativo all'organizzazione delle attività ammesse, sono a carico del concessionario.

ART. 7 – PROGRAMMA, CALENDARIO ED ORARIO DELLE ATTIVITA'

1 – Le singole parti dell'impianto polivalente dovranno essere gestite come specificato nei punti seguenti del presente articolo:

a) campi da tennis/ calcetto

Tali campi dovranno essere aperti al pubblico, a cui il concessionario dovrà garantire idonea fruibilità previo pagamento delle tariffe di cui all'art 8.

In particolare, il concessionario dovrà garantire l'accessibilità a tutti gli utenti che lo richiedessero disciplinando il numero di partite massimo o il tempo massimo consentito ad ogni giocatore/squadra al fine di rendere gli impianti disponibili al maggior numero di persone.

Nel caso di gare particolari, previa richiesta degli utenti, il concessionario dovrà riservare i campi negli orari richiesti, esponendo specifico avviso onde evitare spiacevoli disguidi con gli altri potenziali utenti.

E' facoltà del concessionario adibire i campi al gioco del tennis o alternativamente del calcetto.

Il concessionario dovrà, anche in relazione alle domande degli utenti, garantire l'utilizzo dei campi sia agli appassionati del tennis sia a quelli del calcetto, stabilendo, se necessario, orari/giornate per la pratica dei due sport, assicurando compatibilmente la fruibilità agli appassionati di entrambe le discipline.

Eventuali campi adibiti al gioco del calcetto dovranno osservare le distanze dalle recinzioni previste dalla normativa al fine di tutelare l'incolumità degli utenti.

b) saletta della palestra

La saletta ala sud PT è a completa disposizione del concessionario, per ogni attività/uso che costui intendesse farne nel contesto sportivo, ricreativo, culturale ed associazionistico dell'impianto polivalente.

c) palestra

L'orario di utilizzo della palestra sarà diviso in due fasce:

- 1° fascia): dall'apertura sino alle ore 14:00.

  In tale fascia la palestra verrà prioritariamente destinata gratuitamente per l'attività fisica degli alunni organizzata dalle scuole del Comune di Sarcedo.

  A tale proposito il concessionario dovrà ogni anno entro la fine di ottobre prendere contatti con i responsabili delle istituzioni scolastiche, per definire gli orari settimanali o particolari giorni dell'anno a disposizione degli alunni.

  Una volta definiti questi orari tutte le ore rimaste libere saranno gestite liberamente dal

concessionario.

- 2° fascia): dalle 14:00 alla chiusura.

  In tale fascia oraria la palestra verrà prioritariamente destinata per società, associazioni, gruppi con sede e svolgenti attività sportiva, culturale e ricreativa nel Comune di Sarcedo e che posseggano i requisiti indicati **nell'allegato sub 1.**

  Sarà compito del Comune comunicare entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno l'elenco completo di tali associazioni, al quale il concessionario si dovrà attenere (per il primo anno entro l'inizio della gestione).

Le modalità di assegnazione degli orari sono definite nell'allegato sub 1.

Qualora alla fine dell'assegnazione a tali gruppi rimanessero ancora disponibili delle ore, queste saranno gestite liberamente dal concessionario.

d) anfiteatro

Il concessionario ha facoltà di gestire liberamente la struttura.

Il concessionario dovrà garantire la fruibilità a coloro i quali desiderassero utilizzare la struttura per l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli o quant'altro compatibile con la funzione socio educativa del complesso.

Per gli spettacoli o manifestazioni notturne il concessionario ha facoltà di riscuotere la tariffa prevista all'art. 8.

In ogni caso, al di fuori di spettacoli particolari, e nell'ambito della corretta ed economica gestione, l'utilizzo dovrà essere assicurato a tutti gli utenti e visitatori, considerando l'area come luogo di ritrovo ed aggregazione.

e) aree scoperte

Tutte le aree scoperte dovranno essere aperte liberamente al pubblico come punto di ritrovo ed aggregazione.

Il concessionario è altresì tenuto a garantire gratuitamente l'utilizzo di tutti gli impianti ai soggetti portatori di handicap ed alle persone bisognose di rieducazioni funzionali segnalati dal concedente, compatibilmente con le esigenze delle attività sportive e con le esigenze gestionali del concessionario stesso.

ART 8 – TARIFFE PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1 – I campi da tennis/calcetto dovranno essere posti a disposizione gratuitamente nelle ore diurne e sino alle ore 17:00 per eventuali attività organizzate dalle istituzioni scolastiche, previa

comunicazione al concessionario con debito anticipo e compatibilmente con le attività programmate.

Il concessionario ha facoltà di stipulare particolari convenzioni (per prezzi praticati e/o condizioni di prenotabilità/accesso ai campi) con associazioni regolarmente affiliate alle Federazioni riconosciute.

2 –Il concessionario è tenuto ad applicare le seguenti tariffe massime, mentre ha sempre facoltà di applicare tariffe inferiori.

Il concessionario è tenuto a stipulare apposite convenzioni con le società o associazioni con sede a Sarcedo, regolarmente affiliate alle Federazioni riconosciute per i suddetti sport nel cui statuto, depositato in Comune, siano indicati i requisiti di cui alle lettere A) e B) dell'allegato 1 per l'utilizzo degli impianti in concessione.

Sarà compito del Comune comunicare entro il 30 dicembre di ogni anno l'elenco completo di tali associazioni.

In tali convenzioni potrà essere prevista una tariffa annua massima a persona per l'utilizzo dei campi di € 20,00 (venti/00);

b) <u>anfiteatro</u>

Nelle ore notturne sarà consentita l'applicazione di una tariffa oraria per il consumo dell'energia elettrica.

c) <u>palestra</u>

Per l'utilizzo della palestra dal lunedì al sabato, compresi, nella fascia oraria compresa tra l'apertura e le ore 18:00 sono previsti i seguenti prezzi:

- € 13,50 (tredici/50) orarie;
- € 10,00 (dieci/00) per settore giovanile (fino alla classe terza della scuola secondaria di 1°).

Alle associazioni sportive di Sarcedo che promuovono attività nel settore giovanile (fino alla classe terza della scuola secondaria di 1°) sarà applicata la tariffa massima di € 20,00 orarie.

Il concessionario potrà applicare tariffe maggiori a gruppi, squadre, associazioni non ricomprese nell'elenco fornito dal Comune.

E' facoltà del concessionario applicare prezzi inferiori e/o concordare particolari agevolazioni con gruppi/associazioni ovvero applicare maggiorazioni orarie per l'utilizzo della palestra in occasione di partite di campionato.

L'utilizzo dell'impianto è gratuito per l'attività fisica degli alunni delle scuole cittadine nelle ore mattutine sino alle ore 14:00 concordate con i responsabili delle istituzioni scolastiche.

Tutte le tariffe per l'utilizzo della palestra dovranno comunque essere stabilite e comunicate al Comune entro la metà del mese di luglio di ogni anno (il primo anno entro un mese dall'inizio della gestione) e mantenute sino alla metà del mese di luglio dell'anno successivo.

ART. 9 – USO DEL COMUNE

1 – Il Comune concedente si riserva di utilizzare l'impianto polivalente oggetto della convenzione a titolo completamente gratuito, compatibilmente con le attività di cui all'art. 2, per un numero di 10 (dieci) giornate annuali, per lo svolgimento di attività propria e/o d'interesse cittadino. Il Comune ne darà avviso al concessionario in tempo utile per non creare sovrapposizioni alla programmazione stabilita.

2 – Per uso gratuito s'intende la libera e piena disponibilità degli impianti e delle attrezzature presenti negli impianti stessi senza onere alcuno per il Comune di Sarcedo anche in quanto a spese energetiche o di pulizia che rimangono a carico del concessionario.

ART. 10 – USO DELLE ATTREZZATURE

1 – Al concessionario è fatto divieto assoluto di portare al di fuori degli impianti sportivi qualsiasi materiale in essi depositato senza la preventiva autorizzazione del concedente.

2 – Il concedente si riserva il diritto di mantenere all'interno degli impianti sportivi in concessione le attrezzature di cui gli stessi risultano dotati ed evidenziati nel verbale di consegna di cui all'art. 1.3, che saranno collocati in un locale individuato dalle parti.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI VARIE

1 – Il concessionario, prima di ammettere gli utenti all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico deve accertarsi che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari e quant'altro occorrente per lo svolgimento della relativa attività.

ART. 12 – USO DELL'IMPIANTO POLIVALENTE LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

1 – Il Comune non risponde a nessun titolo in caso d'infortuni o incidenti a chiunque occorrenti all'interno del complesso oggetto del presente contratto di servizio. Ogni responsabilità di legge è a carico del concessionario sul quale incombe l'obbligo di munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, stipulata con società di gradimento del Comune.

2 – Il concessionario, in ogni circostanza, salvi casi di forza maggiore, deve assicurare all'interno del complesso avuto in concessione il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo od impianto in qualsiasi

momento, anche durante le manifestazioni, tramite propri funzionari.

3 – Tutti i luoghi del complesso in concessione frequentati da spettatori, da atleti o da utilizzatori degli impianti e delle attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

4 – Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

5 – Il concessionario garantisce: l'accesso agli spogliatoi della palestra comunale, agli atleti che utilizzano i campi da tennis e calcetto stabilendo, a tal fine, le relative modalità. Il concessionario garantisce altresì la libera fruibilità delle aree scoperte agli utenti.

6 – Il concessionario garantisce inoltre agli utilizzatori ed utenti del campo da bocce e del campo da calcio e dell'appartamento sito all'interno del complesso sportivo, il diritto di passaggio per accedere alle strutture di competenza. **Nell'allegato sub 2** (planimetria) che le parti dichiarano di ben conoscere e che mi dispensano dall'allegare al presente contratto, sono individuati gli accessi alle suddette strutture e gli accessi all'intero impianto polivalente predisposti dal concedente (il concessionario disciplinerà tale diritto di passaggio con i soggetti sopra elencati).

ART. 13 – CAPIENZA

1 – Il concessionario risponde del rispetto delle norme di sicurezza per l'uso della struttura, in particolare è tenuto ad osservare il rispetto e la capienza stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

ART. 14 – PERSONALE

1 – Il costo del personale, per il funzionamento dell'impianto polivalente, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera del personale a qualunque titolo impiegato.

2 – Tutto il personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, viene utilizzato nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro nonché dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria ove applicabili.

3. – Tutto il personale operante nell'impianto polivalente deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

ART. 15 – CONSUMI IMPOSTE E TASSE

1 – Il concessionario mantiene a proprio nome l'intestazione di tutte le utenze collegate, o da collegare, agli impianti.

2 – Le spese per le utenze di cui al comma precedente – nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al regolare funzionamento degli impianti sportivi – sono a carico del concessionario.

3 – È a carico del concessionario ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto polivalente.

ART. 16 – MANUTENZIONI, PULIZIA, MIGLIORAMENTI,

1 – Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione, nonché tutte quelle relative all'organizzazione o alla gestione dell'impianto polivalente, faranno capo al concessionario.

2 – La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, fermo restando quanto previsto al successivo comma terzo.

3 – Il concessionario deve realizzare le opere di miglioramento o di manutenzione straordinaria che vanno ad arricchire il patrimonio del Comune, nei termini e con le modalità indicate nell'offerta/proposta; al termine dell'affidamento, le predette opere di miglioramento o di manutenzione straordinaria rimangono in piena ed esclusiva proprietà del Comune, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. (N.B.: IN SEDE DI STIPULAZIONE, SARANNO ELENCATE LE OPERE PREVISTE, IL PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI E DELLA GESTIONE OPPURE POTRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ALLEGATA LA PROPOSTA DELL'AGGIUDICATARIO, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO).

4 – Il concessionario deve anche attuare lo sviluppo nel settore della promozione sportiva, con particolare riguardo all'attività giovanile e delle scuole, al sociale ed alla ricreativa ed all'attività a favore delle persone diversamente abili, il tutto rivolto al territorio, in conformità ai contenuti dell'offerta / proposta. (N.B.: IN SEDE DI STIPULAZIONE, SARANNO INSERITI GLI IMPEGNI ASSUNTI OPPURE POTRÀ ESSERE DIRETTAMENTE ALLEGATA LA PROPOSTA DELL'AGGIUDICATARIO, QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO).

5 – Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni deterioramento rilevabile riguardante interventi di straordinaria manutenzione.

6 – Gli interventi di straordinaria manutenzione conseguenti a cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario, fatta eccezione per danni occorsi e/o conseguenti a manifestazioni organizzate e gestite dal Comune.

7 – Il concessionario non può eseguire alcun lavoro di miglioramento o manutenzione straordinaria dell'impianto senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

ART. 17 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1 – Al concessionario è consentito, per la durata della concessione, nell'ambito dell'impianto polivalente:

a) il diritto di gestire la pubblicità sugli spazi previsti ed individuati dal Comune, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del presente contratto, salvo il caso in cui la struttura venga utilizzata dal Comune medesimo. Alle associazioni e società sportive, con sede in Sarcedo, il concessionario consente l'uso del 50% (cinquanta per cento) dei predetti spazi pubblicitari, da posizionare in accordo con il concessionario stesso. Tale diritto potrà essere esercitato dalle associazioni e società sportive entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. Resta salva per il concessionario e per le associazioni la possibilità di gestire direttamente gli spazi non impegnati entro il successivo 31 marzo.

b) il pubblico esercizio di bar e ristoro;

c) la riscossione delle tariffe di cui all'art. 8.

2 – In riferimento alle attività di cui alla precedente lett. b) al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere l'attività stessa. Gli oneri inerenti all'attività di pubblicità saranno posti a carico del soggetto beneficiario.

ART. 18 – PUBBLICITÀ

1 – Il Comune si riserva di utilizzare n. 2 (due) spazi all'interno dell'impianto polivalente per l'apposizione della dicitura "Comune di Sarcedo".

2 – Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di utilizzo esclusivo degli spazi pubblicitari nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 9 del presente contratto, fatta salva la permanenza della pubblicità fissa.

3 – Il presente contratto di servizio disciplina ed autorizza soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni pubblicità a sfondo sessuale o propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il Comune si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò dia diritto al concessionario di richiedere qualsiasi tipo di risarcimento.

4 – Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l'attività' pubblicitaria e dovrà fornire tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale. A tal fine il concessionario consentirà agli incaricati dell'ente Comune di eseguire visite e sopralluoghi per verificare il puntuale rispetto delle clausole della presente convenzione.

5 – Il concessionario risponderà per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all'interno e all'esterno dell'impianto polivalente, a persone, a cose e alla sua struttura

interna ed esterna.

6 – Il concessionario ha la facoltà di collocare degli elementi pubblicitari nella palestra, nei campi da tennis, conformemente ai seguenti criteri:

- ogni forma pubblicitaria non dovrà arrecare ostacolo o disturbo alla visibilità dalle tribune e/o nei campi da gioco;
- nessuna forma di pubblicità potrà essere collocata all'esterno della palestra nei vani porticati e nelle aree scoperte di pertinenza, fatta salva quella relativa al locale bar;
- all'interno della nuova palestra la pubblicità potrà essere collocata esclusivamente nelle pareti perimetrali del campo da gioco e tribune, nonché all'interno del locale bar, adottando sistemi di ancoraggio non invasivi per la struttura dell'immobile;
- nei campi da tennis, la pubblicità potrà essere collocata lungo le reti di recinzione.

ART. 19 – ORARI DI APERTURA – GIORNI DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE

1 – Gli impianti per l'attività sportiva funzioneranno tutti i giorni di norma dalle 10:00 alle ore 23:30, salvo casi particolari e previo nulla osta del Comune.

Rimane in facoltà del concessionario anticipare l'apertura al mattino quando questi lo ritenesse opportuno, nonché posticipare l'orario di chiusura alle ore 01:00 nel periodo aprile – settembre.

2 – Il concessionario ha inoltre la facoltà di tenere chiuso l'impianto per un giorno alla settimana nel periodo maggio/settembre, fatta salva la necessità di consentire lo svolgimento di partite ufficiali o manifestazioni organizzate dal Comune e comunicate con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

3 – Il Comune autorizza il concessionario a programmare la chiusura dell'impianto polivalente, o parte di esso, nei seguenti giorni: 01 gennaio, 06 gennaio, pasqua, pasquetta, dal 01 al 15 agosto, 08 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.

4 – L'autorizzazione di cui sopra è da intendere non valida quando l'amministrazione comunale abbia organizzato o patrocinato manifestazioni in uno dei giorni indicati, previa comunicazione con sufficiente anticipo, di almeno 20 (venti) giorni ovvero sia prevista la disputa di gare ufficiali delle società cittadine che risultino non disputabili in altri impianti od in altre date.

ART. 20 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO

1 – Nel termine di scadenza del presente contratto di concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune dell'intero impianto polivalente.

2 – L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di consegna di cui all'art. 1.3.

3 – Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente contratto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del medesimo. Il Comune si rivarrà sulla cauzione in caso di mancato risarcimento.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

1 – Il presente contratto potrà essere risolto, rescisso, o sospeso, di diritto in qualsiasi momento dal Comune in caso di grave o reiterata violazione, da parte del concessionario, alle norme che lo disciplinano o a quanto previsto nel presente atto o a disposizioni di legge.

2 – Il Comune ha il diritto di risolvere il contratto – di diritto ed automaticamente – anche nei seguenti casi:

a) perdita del requisito d'idoneità professionale dichiarato in sede di gara e che ha permesso la partecipazione alla gara stessa;

b) il concessionario si renda colpevole di frode o grave negligenza, come anche nel caso in cui sia dichiarato in stato fallimentare o in insolvenza o richieda un concordato giudiziale (anche preventivo) o stragiudiziale o, comunque, qualsivoglia altra forma di procedura di gestione straordinaria;

c) subappalto abusivo o cessione – anche parziale del contratto – del presente contratto;

d) manifesta incapacità o inidoneità – anche solo legale – nello svolgimento della gestione;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

f) perdita – da parte del concessionario – dei requisiti per lo svolgimento della gestione o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) mancata o parziale o difforme esecuzione o svolgimento del Programma di manutenzione e di gestione degli impianti o del Piano delle attività tecnico-sportive e socio-culturali o del Piano delle migliorie e degli investimenti, come proposti/offerti in sede di gara;

h) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – successivamente alla stipula del contratto – informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

3 – La risoluzione del contratto opera di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva quale penale, salvo

comunque il risarcimento – da parte del concessionario uscente – del danno e ferma restando l'applicazione delle altre o più severe sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia.

4 – È fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 3 per eventuali danni conseguenti all'inadempimento che ha comportato la revoca o la rescissione o la risoluzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà – in caso di grave inadempienza del concessionario – di esercitare direttamente il servizio entrando nelle disponibilità dei mezzi necessari (immobili, attrezzature, ecc.) in modo che il pubblico servizio possa essere svolto senza interruzioni, impregiudicata ogni questione e controversia con il concessionario. Il presente contratto potrà cessare in presenza di sopravvenute disposizioni di legge che lo rendano necessario.

5 – Salvo che il fatto non costituisca più grave mancanza o reato – e fatta comunque salva l'applicazione di diversa sanzione prevista da altre e specifiche norme di legge (anche penali) di regolamento o di atto amministrativo – in caso di violazioni ad obblighi di legge, di regolamento o di atto amministrativo, come anche in caso di mancato o irregolare o parziale svolgimento della gestione o, comunque, in caso di violazione o infrazione agli impegni assunti con il presente atto, il Comune potrà applicare nei confronti del concessionario una penale pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di euro 1.000,00 (mille/00). La penale dovrà essere versata nei modi e nei termini stabiliti dal Comune. Il Comune provvederà alla formale contestazione dell'inadempienza per iscritto, tramite Fax o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla contestazione dell'inadempienza, il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrenti da quello successivo al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune irrogherà la sanzione ed il concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale nel termine che gli sarà fissato. In caso di mancato o parziale o irregolare pagamento delle penali da parte del concessionario, il Comune – a sua esclusiva discrezione e scelta – potrà autonomamente decidere di rivalersi sulla cauzione definitiva o di procedere alla riscossione coattiva, ai sensi di legge.

ART. 22 – ASSICURAZIONE

1 – Il concessionario deve avere una polizza assicurativa, riferita al complesso dei servizi del presente contratto, operante sino al 31 agosto 2024, contro la Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti e il personale, sia gli utenti o,

comunque, coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo) con massimale pari, o superiore, ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro. In ogni caso le polizze assicurative non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto, essendo a carico del concessionario stesso le responsabilità non coperte derivanti da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nel contratto di assicurazione. Copia delle polizze dovrà essere depositata in Comune a semplice richiesta scritta del Comune stesso.

2 – In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di risarcimento danni il concessionario deve provvedervi entro il termine di 30 (trenta) giorni.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI ELEZIONE DI DOMICILIO

1 – Tutte le spese e le imposte relative alla stipulazione del presente contratto di servizio sono a carico del concessionario. Il valore del presente contratto è stimato in euro _____ (N.B.: QUI SARÀ INSERITO UN IMPORTO DATO DAL VALORE DEL CANONE ANNUO MOLTIPLICATO PER GLI ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO) al netto degli incrementi ISTAT.

2 – Per tutti i rapporti di cui al presente contratto il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Sarcedo, in via Generale Dalla Chiesa, presso l'impianto polivalente.

ART. 24 – INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE

1 – Il concessionario, oltre che nelle vicinanze del locale bar, potrà installare delle strutture stagionali temporanee (es. chiosco bar, gazebo, tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) a servizio della zona dei campi da tennis.

2 – Per eventuali strutture collocabili in quest'ultima zona dovrà essere concordata la collocazione con l'ufficio tecnico comunale, che comunque non dovrà essere di ostacolo allo svolgimento delle varie attività sportive.

ART. 25 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1 – Il presente contratto di servizio è soggetto alla legislazione vigente in materia di antimafia e il concessionario osserva le disposizioni di cui alla legge n. 136 del 2010.

ART. 26 – DISPOSIZIONE FINALE

1 – Per quanto non previsto nel presente contratto di servizio le parti dichiarano di riferirsi alla legislazione ed alla normazione in materia, tempo per tempo vigente.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1 – I dati del concessionario, o di altri soggetti, conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso gli uffici del Comune ed utilizzati per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto. Titolare del trattamento è il Comune di Sarcedo, nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore. Nel corso della gestione, il concessionario è tenuto ad osservare le leggi e le norme in materia di raccolta e trattamento dei dati.

2 – Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipulazione del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

ART. 28 – CONTROVERSIE.

1 – Ogni vertenza che dovesse sorgere tra il concessionario ed il Comune (e non risolvibile in via bonaria) sarà deferita alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, ho dato lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Il presente atto si compone di 28 (ventotto) articoli (tutti numerati progressivamente da uno a ventotto) e di _____ facciate e, sino al punto di apposizione dell'ultima sottoscrizione, della presente _____.

È, il presente atto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti, che lo riconoscono conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione. ----------

Il Responsabile dell'Area Tecnica La ditta/Il concessionario Il Segretario Comunale

ALLEGATO SUB 1 AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE "ENRICO E RICCARDO DELL'ORTO" DI VIA GENERALE DALLA CHIESA.

UTILIZZO DELLA PALESTRA:

Nella fascia oraria compresa fra le ore 14:00 e la chiusura dell'impianto, la palestra verrà prioritariamente destinata per l'attività delle società, associazioni, gruppi con sede e svolgenti attività sportiva nel comune di Sarcedo, che posseggano i seguenti requisiti:

A) Iscrizione all'albo delle associazioni comunale.

B) Nello statuto dovrà essere previsto:

- la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- la sovranità dell'assemblea dei soci;
- i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORARI:

Entro il 31 luglio di ciascun anno, il concessionario dovrà convocare una riunione da pubblicizzare almeno con l'affissione di apposito avviso presso la bacheca degli impianti sportivi e presso il bar degli stessi.

A tale riunione saranno invitati i presidenti delle associazioni, gruppi e società compresi nell'elenco che l'amministrazione avrà fornito al concessionario entro il 30 giugno di ciascun anno.

In tale riunione saranno stabiliti gli orari per la stagione sportiva successiva.

Alle associazioni sportive i cui praticanti fanno uso di pattini, il concessionario dovrà riservare l'utilizzo della palestra per un limite massimo di 15 (quindici) ore settimanali, oltre alle ore necessarie per saggi e manifestazioni.

L'assegnazione degli orari dovrà essere concertata fra le associazioni / gruppi / società e il concessionario, nell'ottica della efficace gestione della struttura e nello spirito di soddisfare gli interessi di tutti.

Nel caso più gruppi/associazioni richiedano gli stessi orari, questi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

- Per la disputa di gare ufficiali assegnando l'impianto alla squadra di categoria più elevata;
- Per altri utilizzi l'assegnazione andrà fatta ai gruppi / associazioni / società aventi meno ore settimanalmente a disposizione;

Qualora le predette condizioni non fossero sufficienti gli orari verranno assegnati mediante sorteggio.

Una volta stabiliti di comune accordo gli orari, i presidenti dovranno compilare apposita domanda, il cui *fac simile*

del modello è sotto riportato:

Il sottoscritto _____

Presidente della società/associazione/gruppo _____

con sede a _____

ovvero rappresentante del gruppo spontaneo _____

con la presente inoltra istanza per l'utilizzo del palazzetto dello sport comunale

dalle ore _____ *alle ore* _____

nei giorni _____

dalle ore _____ *alle ore* _____

nei giorni _____

per il periodo _____

A tal fine, dichiara che l'attività sportiva da svolgere è la seguente: _____

_____.

Si comunica che il/i responsabile/i della società / gruppo / associazione / gruppo spontaneo in riferimento a quanto previsto nelle condizioni per l'utilizzo del palazzetto è/sono:

- _____, *indirizzo* _____

_____, *n. telefonico* _____,

fax _____, *e-mail:* _____;

- _____, *indirizzo* _____

_____, *n. telefonico* _____,

fax _____, *e-mail* _____;

Con la sottoscrizione della presente richiesta s'intendono per accettate integralmente le condizioni per l'utilizzo del palazzetto dello sport.

Data _____ *firma* _____.

IL CONCESSIONARIO

Concede l'utilizzo del palazzetto dello sport dalle ore _____ *alle ore* _____ *nei giorni*

_____ *per il periodo* _____.

La tariffa da corrispondere entro i termini previsti è pari ad € _____

Data _____ *firma* _____.

Il modello sopra riportato dovrà essere usato anche per tutti gli altri utilizzi da parte degli altri utenti.

Gli orari così determinati sono da considerarsi provvisori in attesa della stesura dei vari calendari elaborati dalle

federazioni sportive in conseguenza dei quali, previa successiva riunione, saranno assegnati gli orari definitivi, che dovranno tenere conto prioritariamente delle date/orari fissate nei calendari medesimi per la disputa di gare ufficiali.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO

1 – Gli assegnatari degli orari non potranno cedere il proprio diritto ad altri o permettere che altri utilizzino l'impianto senza preventiva autorizzazione del concessionario.

Il legale rappresentante della società/associazione/gruppo è responsabile del corretto e diligente utilizzo delle strutture, sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività sportive.

Non dovranno essere provocati danni ai locali ed alle attrezzature utilizzate.

L'arrecamento di eventuali danni ai locali ed alle attrezzature dovrà essere immediatamente comunicato verbalmente al concessionario e per iscritto entro 24 ore da quando questi si siano verificati.

Il concessionario effettuerà periodici controlli all'impianto ed alle attrezzature al fine di riscontrare eventuali danni, e qualora riscontrasse la presenza di danni non denunciati sarà ritenuto responsabile il/la gruppo/ass./soc. che per ultimo/a abbia effettivamente usufruito dell'impianto o delle attrezzature danneggiate.

2 – l'accesso agli allenamenti è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti, ai soli atleti, allenatori e dirigenti della società debitamente qualificati come tali.

3 – E' consentito agli atleti appartenenti alle associazioni utilizzatrici di giovarsi delle attrezzature fisse nonché degli impianti di gioco esistenti nel palazzetto, purché alla presenza e sotto la responsabilità della/e persona/e all'uopo individuata/e nell'atto di richiesta.

Eventuali attrezzature appartenenti a singole società/gruppi/associazioni potranno essere collocate nel palazzetto previo autorizzazione del concessionario.

Il concessionario e l'amministrazione comunale non sono responsabili per eventuali furti o danneggiamenti dei materiali dei gruppi /ass/soc. custodite all'interno del palazzetto

4 – Il contegno durante la permanenza nel palazzetto dello sport deve essere improntato alla massima correttezza e al rispetto nei confronti degli addetti all'impianto e dei responsabili dei gruppi.

Questi ultimi dovranno anch'essi mantenere adeguati comportamenti nei confronti degli utenti ed in difetto il concessionario potrà a suo insindacabile giudizio revocare la concessione.

5 – E' fatto assoluto divieto di:

A. accedere nell'impianto sportivo se non autorizzati
B. entrare nel campo sportivo calzando scarpe diverse di quelle da ginnastica.
C. E' obbligatorio a questo fine che le scarpe da ginnastica vengano calzate all'interno degli spogliatoi e non

prima di fare ingresso nell'impianto sportivo.

D. trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere nonché eseguire opere sia di carattere provvisorio o permanente senza esplicita preventiva autorizzazione del concessionario.

E. fumare o consumare pasti all'interno dell'impianto.

F. introdurre animali all'interno dell'impianto.

G. consentire l'uso di pattini non compatibili con il pavimento in legno.

6 – Durante la permanenza all'interno dell'impianto, dovranno essere evitati schiamazzi e rumori molesti, fatta eccezione per le manifestazioni agonistiche per le quali dovrà essere previsto un adeguato servizio d'ordine a cura degli utilizzatori. L'eventuale presenza di pubblico presupporrà l'utilizzo degli appositi percorsi attrezzati prestabiliti dal Comune per l'afflusso ed il deflusso.

7 – Le quote per l'utilizzo dovranno essere versate mensilmente o nel termine maggiore previsto dal concessionario, secondo le modalità da questi stabilite. Per l'utilizzo saltuario della struttura da parte di gruppi spontanei, le quote per l'utilizzo dovranno essere corrisposte al momento della prenotazione o secondo le indicazioni del concessionario. Qualora una società/gruppo/associazione spontaneo o qualsiasi altro utilizzatore non utilizzi il palazzetto per l'attività richiesta sarà comunque tenuto/a a pagare il corrispettivo stabilito, per tutto il periodo di mancato utilizzo; il concessionario ha facoltà di derogare a quanto detto disponendo nel modo che ritiene opportuno per l'utilizzo e la gestione della struttura.

8 – L'utilizzo del palazzetto per la disputa delle partite di campionato dovrà essere preventivamente concordato con il concessionario, al quale le società/gruppi/associazioni utilizzatrici hanno l'obbligo di consegnare i calendari delle partite appena in loro possesso e comunque non meno di due settimane prima dell'inizio del campionato.

9 – La concessione rilasciata è da intendersi precaria a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del concessionario, qualora gli utilizzatori non dovessero assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti con la sottoscrizione delle presenti condizioni, o qualora si verifichino condizioni che non permettano l'uso del palazzetto.

10 – La concessione potrà subire altresì sospensioni temporanee al fine di permettere lo svolgimento di attività culturali o sportive organizzate o patrocinate direttamente dal Comune.

****

LLEGATO SUB 2 ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
I VIA GENERALE DALLA CHIESA.

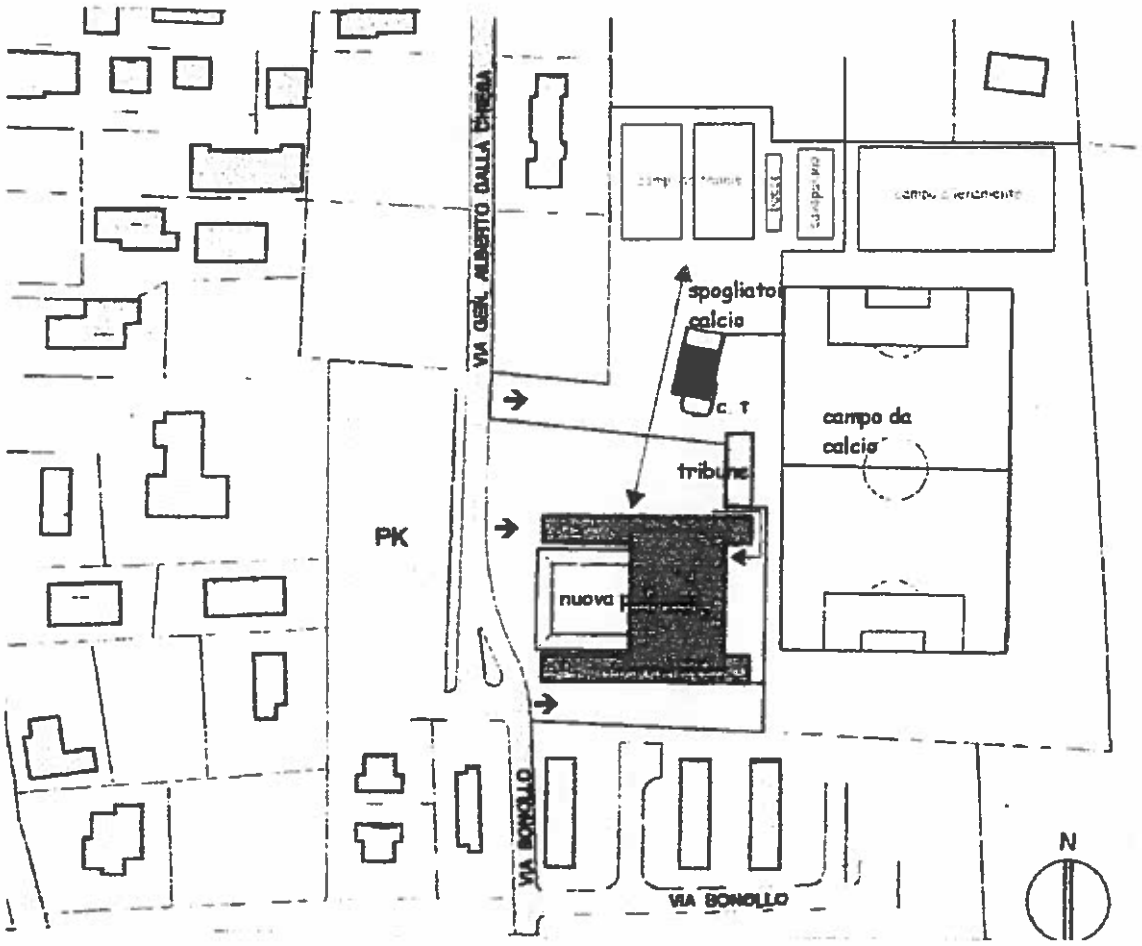

PLANIMETRIA GENERALE

→ ingresso atleti

→ ingresso per il pubblico

→ accesso agli spogliatoi della palestra
e collegamento interno ai campi da tennis
bocce e cavapallino